



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 956 del 08/07/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, DEL SERVIZIO VOLTO ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE DESTINATO A SODDISFARE IL FABBISOGNO DEL TERRITORIO DI CANNOBIO E COMUNI LIMITROFI – CIG: B75FD27630 - **AGGIUDICAZIONE.**

STRUTTURA: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

RESPONSABILE STRUTTURA: CHIODI ANDREA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

L'estensore dell'atto: Madarena Alessandro

Il Responsabile del procedimento: Chiodi Andrea

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 16.06.2025 è stata autorizzata la trattativa diretta in favore della Fondazione Opera Pia Domenico Uccelli Onlus (C.F.: 84003960030; P. IVA: 01546700038) sita in Cannobio, in Piazza Ospedale n. 6, attraverso l'uso della piattaforma SINTEL di ARIA S.P.A.;

Considerato che entro il termine previsto dalla richiesta di offerta, ovvero entro giovedì 19.06.2025, ore 17:00, è stata acquisita sulla piattaforma l'offerta della Fondazione Opera Pia Domenico Uccelli Onlus, che prevede un importo complessivo stimato di € 109.306,00 (strutturato come da lettera di offerta - AL01- che si allega al presente provvedimento), IVA esente, per una durata di mesi 24, con decorrenza dall'1.07.2025 al 30.06.2027.

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi cinque e nove dell'art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 è stato verificato il possesso dei requisiti di legge dall'operatore economico secondo quanto prescritto dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Ritenuto, pertanto, al fine di perfezionare la vicenda contrattuale, di procedere all'aggiudicazione dell'affidamento diretto ex art. 50, comma uno, lett. "b", del d.lgs. n. 36 del 2023, in favore della Fondazione Opera Pia Domenico Uccelli Onlus, con sede legale in Cannobio, c.f.: 84003960030;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali.

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa e a seguito di trattativa diretta espletata sulla piattaforma SINTEL, ex art. 50, comma uno, lett. "b", del d.lgs. 36 del 2023, alla Fondazione Opera Pia Domenico Uccelli Onlus, con sede legale in Cannobio (VB), c.f. 84003960030, il servizio volto all'erogazione di prestazioni fisioterapiche di cui all'oggetto, a fronte di un importo complessivo contrattuale di € 109.306,00, IVA esente, e per una durata contrattuale di mesi 24, con decorrenza dall'01.07.2025 al 30.06.2026;
2. di prendere atto che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento trova presuntivamente imputazione come segue:
 - importo complessivo di € 109.306,00, IVA esente ex art. 10, comma primo, n. 18, d.P.R. 633/1972;
 - conto economico esercizio 2025: autorizzazione 23/2025, sub-impegno 48, conto 3100464, importo di € 27.326,50;
 - conto economico esercizio 2026: autorizzazione 23/2026, sub-impegno 48, conto 3100464, importo di € 54.653,00;
 - conto economico esercizio 2027: autorizzazione 23/2027, sub-impegno 48, conto 3100464, importo di € 27.326,50;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, si è proceduto a richiedere il codice identificativo di gara (C.I.G.) n.B75FD27630;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 114, comma sette, del d.lgs. 36 del 2023, Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il dott. Paolo Borgotti, Direttore della S.O.C. Distretto VCO;
5. di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della l. regionale n. 10 del 1995 e s.m.i.;

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

S.O.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Sede legale: Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 868175

e-mail: segreteria.logistica@aslvco.it

Omegna, 12.06.2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE DESTINATO A
SODDISFARE IL FABBISOGNO DEL TERRITORIO DI CANNOBIO E COMUNI LIMITROFI.**



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Indice generale

Premessa.....	3
Art. 1 - Oggetto del contratto.....	3
Art. 2 – Durata dell'affidamento.....	4
Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento.....	4
Art. 4 – Controllo e monitoraggio sull'esecuzione.....	4
Art. 5 – Penali.....	4
Art. 6 – Termini di riconoscimento delle spettanze economiche.....	5
Art. 7 – Clausola risolutiva espressa.....	5



Premessa.

Questa Stazione Appaltante intende affidare, mediante procedura di affidamento diretto ex articolo 50, comma 1, lettera "b" del d.lgs. 36 del 2023 - da perfezionarsi mediante "Trattativa Diretta" su SINTEL - il servizio di riabilitazione fisioterapica, in favore dei pazienti che risiedono nei Comuni di Cannobio e della Valle Cannobina e nei Comuni di Cannero Riviera e Trarego-Viggiona, le cui necessità terapeutiche sono sfavorevolmente condizionate dal territorio di residenza per cui l'attività riabilitativa non può essere garantita se non attraverso strutture pubbliche e private accreditate site nel Comune di Verbania, con evidente maggior disagio per pazienti fragili (prevalentemente persone anziane e disabili) anche a causa delle difficoltà di trasporto.

Art. 1 - Oggetto del contratto.

La presente lettera di offerta ha per oggetto l'affidamento del servizio di fisioterapia in favore dei pazienti residenti nei Comuni indicati in premessa, su richiesta dello Specialista R.R.F. dell'A.S.L. VCO, differenziando i pazienti in base al grado di disabilità (maggiore/minore).

Si precisa che le relative prestazioni devono essere espletate nell'ambito del percorso riabilitativo individuale (P.R.I.) stabilito dallo Specialista R.R.F. dell'A.S.L. VCO e, pertanto, non possono essere eseguite prestazioni ad altro titolo, né in forza di una prescrizione del medico di base né in forza di una prescrizione proveniente da altro specialista.

Per l'erogazione delle prestazioni in oggetto la Struttura si impegna a:

- a) mettere a disposizione fisioterapisti, in possesso di specifica laurea abilitante all'esercizio della professione (oppure in possesso di titoli dichiarati equivalenti ai sensi della legge n. 42/99) e iscrizione all'Ordine territoriale della professione sanitaria di fisioterapista, istituito ai sensi del decreto del Ministero della Salute dell'8 settembre 2022, n. 183. L'Operatore economico dovrà presentare all'A.S.L. VCO l'elenco nominativo del personale che intende impiegare nel servizio, documentando, per ciascun operatore, il possesso dei titoli professionali richiesti nel presente articolo e il relativo curriculum. Sarà cura dello stesso Operatore economico, inoltre, farsi carico delle sostituzioni programmate del proprio personale assente per ferie/malattia o altra assenza prolungata;
- b) garantire il servizio dal lunedì al venerdì, con esclusione dei sabati, domeniche e festivi, per un massimo di 27 (ventisette) ore settimanali; altresì, giova sottolineare che rientra nelle prerogative dell'Operatore Economico organizzare autonomamente il servizio, nel rispetto del predetto limite orario massimo, a patto che le prestazioni fisioterapiche da qua siano erogate conformemente alle tempistiche indicate nel programma riabilitativo (P.R.I.). Fatta salva, perciò, la libertà di organizzazione dell'erogazione del servizio, essa non dovrà, in nessun caso, impattare negativamente sull'attuazione dei programmi riabilitativi individuali;
- c) rispettare, inderogabilmente, le priorità di chiamata correlate al codice della prestazione indicata nel P.R.I. A tal fine si precisa che il paziente "zero" da cui si terrà conto ai fini della valutazione della lista di attesa sarà il primo paziente avente diritto alla prestazione in data 01.07.2025;
- d) prendere visione della prescrizione medica del paziente nonché della quietanza di pagamento del ticket a essa relativo;
- e) inviare mensilmente specifica reportistica in ordine alle prestazioni erogate. Essa dovrà essere tenuta attraverso un tabulato orario redatto in formato cartaceo.

Il servizio riabilitativo in questione si potrà sviluppare attraverso due distinte modalità, sulla base delle indicazioni fornite nel P.R.I.:

1. in regime ambulatoriale;
2. presso il domicilio del paziente.

Nella prima ipotesi le prestazioni dovranno essere erogate presso idonee strutture dell'Operatore economico site in Cannobio (VB), dotate degli arredi e dei servizi necessari per l'espletamento dell'attività di cui trattasi, di elettromedicali e apparecchi per fisioterapia provviste di regolare documento di conformità energetica e rispondenti ai requisiti normativi previsti dal Regolamento sui Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (M.D.R.),



nonché di tutto quanto sia necessario ai fini della ricezione di soggetti affetti da difficoltà motorie.

Nel caso di assistenza domiciliare, invece, la controparte contrattuale si impegna ad effettuare le prestazioni fisioterapiche al domicilio del paziente, mettendo a disposizione un proprio automezzo, i cui oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno esclusivamente a proprio carico. Ove, poi, per cause non riconducibili in alcun modo alla sfera di signoria dell'Operatore Economico, tali prestazioni non possano essere eseguite nella data prevista, in quanto causa di forza maggiore, non si verificherà alcun inadempimento contrattuale; resta fermo, in questo caso, l'onere della controparte di riprogrammare la prestazione in tempi utili al suo espletamento.

In ogni caso, l'operatore economico si impegna a provvedere alla copertura assicurativa dei rischi derivanti da responsabilità civile o infortunio in riferimento all'attività espletata dal proprio personale.

Art. 2 – Durata dell'affidamento.

Il presente affidamento ha una durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data di stipula, ovvero, presuntivamente, a far data dall'1.07.2025 al 30.06.2027.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento.

Per l'effettuazione delle prestazioni sopra elencate, comprensive di ogni servizio accessorio, dell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature ivi contenute, l'A.S.L. VCO si impegna a rimborsare l'attività svolta, dietro presentazione di fattura mensile, alle seguenti tariffe onnicomprensive di tutti gli oneri:

- **€ 39,00** per le prestazioni erogate a pazienti affetti da un grado di disabilità maggiore (**cod. 2 e 3**). In caso di prestazione erogata presso il domicilio del paziente, gli oneri e i tempi di trasporto restano a carico dell'operatore economico;
- **€ 20,00** per le prestazioni erogate a pazienti affetti da un grado di disabilità minore (**cod. 4 e 5**);
- **€ 5,00** per le prestazioni elettromedicali.

Si precisa, inoltre, che le tariffe sopra esposte sono comprensive dell'eventuale prestazione realizzata al domicilio del paziente.

Si stima un valore massimo annuale pari ad € 54.653,00 (ovvero per un valore complessivo contrattuale pari ad € 109.306,00) – IVA esente.

L'Operatore economico si impegna ad inviare la documentazione relativa ai trattamenti effettuati (prescrizione ed eventuale ricevuta di pagamento del ticket) agli uffici della Specialistica Ambulatoriale dell'A.S.L. VCO, sede di Domodossola, via Scapaccino n. 47, con le modalità che saranno concordate tra le parti.

Art. 4 – Controllo e monitoraggio sull'esecuzione.

Gli output e gli outcome dell'attività assistenziale saranno oggetto di periodiche verifiche da parte delle strutture dell'A.S.L. VCO (Specialistica Ambulatoriale, Distretto Unico VCO, S.O.C. R.R.F.), ciascuna per quanto di propria competenza.

Il monitoraggio dell'attività svolta nell'ambito del presente vincolo contrattuale sarà posto in capo al R.U.P. per la fase di esecuzione; a tal fine la Fondazione si impegna a trasmettere all'attenzione del R.U.P. specifica reportistica contenente l'attività svolta (la reportistica dovrà essere preventivamente concordata con il R.U.P. ed approvata dallo stesso entro il primo mese di attività) con cadenza trimestrale.

Art. 5 – Penali.

Fermo restando la disciplina della forza maggiore, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente capitolato, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente richiesta di offerta, l'A.S.L. VCO applicherà **una penale giornaliera (applicata per intero anche in caso di violazione di durata inferiore alla giornata) di valore compreso tra lo 0,5% e 1,5% dell'ammontare netto contrattuale**, da determinare in relazione all'entità della gravità dell'inadempimento che sarà valorizzata ad opera del D.E.C.



In tal caso, l'A.S.L. procederà a formulare a mezzo P.E.C. tempestiva contestazione dell'inadempienza o del ritardo, assegnando contestualmente al fornitore un termine pari a 10 giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, oppure, nel caso di mancato riscontro nei termini alla contestazione, entro 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del citato termine, il R.U.P. adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione a mezzo P.E.C. al fornitore del servizio.

Art. 6 – Termini di riconoscimento delle spettanze economiche.

Il pagamento delle spettanze maturate sarà assolto nel mese successivo a quello di riferimento, previa verifica da parte del R.U.P. della fase di esecuzione.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa.

Le Parti convengono che il contratto in affidamento potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R da una Parte all'altra, qualora si verifichi una delle seguenti inadempienze da parte della Fondazione:

- erogazione non conforme, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, delle prestazioni oggetto della presente lettera di offerta, rispetto agli standard previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni dell'A.S.L.;
- reiterato e ingiustificato rifiuto di presa in carico degli assistiti inviati dall'ASL;
- mancato rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni in violazione delle tempistiche concordate, ovvero di quelle indicate nel P.R.I.;
- violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679/GDPR e della normativa nazionale di riferimento;
- omesso rispetto delle disposizioni impartite dall'ASL in relazione all'organizzazione e alla gestione delle attività oggetto del presente contratto.

La risoluzione in questione, inoltre, al verificarsi di una delle suddette inadempienze, potrà essere risolto attraverso le modalità descritte senza la necessità di una preventiva costituzione in mora o ricorso all'autorità giudiziaria. È sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Responsabile Unico del Progetto: dott. Andrea Chiodi

Responsabile Unico del Procedimento per la fase di Esecuzione e D.E.C.: dott. Paolo Borgotti.